



COMUNE di TARSIA

Provincia di Cosenza

Prot. nr

Li

SCHEMA Convenzione per il mantenimento dei cani randagi, L 181/91, catturati sul territorio comunale

L'anno duemila venti, il giorno __, del mese di Maggio tra:

1) il ..., nato a ... (...), il ..., nella sua qualità di Responsabile dell'Area ... del Comune di Tarsia, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta (cod. fisc ente 88001270789. ...);

2) La Sig.ra _____ nata a _____ il _____ nella qualità di legale rappresentante della ditta Varca Group s.r.l avente la seguente partita iva 02651600781.

Convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

La ditta sottoscrive e conferma sotto la propria responsabilità di essere in regola con tutte le autorizzazioni di legge, sotto il profilo sanitario e fiscale per quanto riguarda l'accalappiamento, la custodia ed il mantenimento di tutti i tipi di cane.

Art.2

Per il mantenimento e la cura di ogni singolo cane catturato nel territorio del Comune di Tarsia, e ricoverato nella struttura sanitaria e nel canile rifugio, il Comune pagherà la somma giornaliera di euro 2,50 oltre Iva 22%.

Art.3

Nell'eventualità che un cane venga riconosciuto dal relativo padrone, e venga chiesto in restituzione, la società effettuerà il trasporto con onere a carico del proprietario di euro 100,00 oltre iva, mentre per i relativi oneri di accalappiamento, la custodia ed il mantenimento, sarà cura del Comune definirli con il relativo proprietario.

Art.4

Sarà cura della ditta appaltatrice provvedere, allo smaltimento delle carcasse dei cani deceduti, per un costo per il Comune di euro 50,00 oltre iva per ogni singolo cane. Nel frattempo che si avvii tale procedimento, la carcassa verrà conservata integralmente tramite congelamento. Lo smaltimento della carcassa avverrà tramite incenerimento presso ditta specializzata.

Art.5

La ditta appaltatrice è delegata dal Comune ad effettuare le pratiche di eventuali affidamenti dietro certificazione sanitaria ammessa dal servizio veterinario dell' A.S.L di appartenenza. Il carteggio relativo agli affidamenti verrà fatto recapitare ogni fine mese al comune che, dopo aver valutato le singole pratiche potrà revocare l'affidamento. La consegna dei cani a privati cittadini verrà effettuata ogni martedì mattina dalle ore 08.00 alle ore 11,00. Inoltre la ditta appaltatrice dovrà attivarsi per l'adozione dei cani anche mediante pubblicità. Per sopravvenuta impossibilità al mantenimento dei cani i privati cittadini potranno restituirli al canile rifugio della ditta appaltatrice previo nulla-osta da parte del Servizio Veterinario dell' A.S.L di competenza, in base alla L.R n 41/90 art. 11 comma 2 e s.m.i ed a condizione della vigenza della convenzione.

Art.6

Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato ogni mese previa presentazione della fattura da parte della ditta con indicazione delle modalità di accredito dell'importo indicato.

Art.7

La predetta convenzione avrà durata di un anno, decorrente dalla sottoscrizione della presente.

Art.8

Allo scadere della convenzione nel caso il Comune non dovesse manifestare l'intenzione di rinnovo della stessa, dovrà indicare, per iscritto tramite pec, almeno tre mesi prima della data di scadenza, il canile o la sede a cui i cani dovranno essere affidati. In caso contrario il Comune provvederà al ritiro dei cani con mezzi propri entro e non oltre 10giorni dalla scadenza del contratto.

Art.10

Ogni controllo effettuato dagli incaricati del Comune per ispezione, sulla qualità e sull'effettività del servizio potrà essere effettuato in qualsiasi momento previa comunicazione telefonica. La ditta appaltatrice inoltre è tenuta all'osservanza del DCA Regione Calabria del 06/03/2018.n 67

Art.11

Sarà cura dell'A.S di appartenenza effettuare e garantire il servizio di accalappiamento.

Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, ha valore fra le parti a tutti gli effetti, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al DPR 131/1986 con spese a carico della parte inadempiente. Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rinvia alle norme che regolano la materia. In tal caso il foro competente è quello di Castrovillari

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA DITTA

